

N. 4736/2012 R.G.N.R.
N. 3263/2013 R.G. GIP

N. 226/2014 R.G. Sent.
Data del deposito

Data di irrevocabilità

Estratto esecutivo e P.S.

N. _____ Campione Penale
Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI NOVARA

- SEZIONE G.I.P.-G.U.P. -

SENTENZA

(artt. 442 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dr. ssa GIULIA PRAVON

ALL'UDIENZA DEL **18 GIUGNO 2014** HA PRONUNZIATO E PUBBLICATO

mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

- **XXX YYY**, OMISSIS – libera, già presente, non comparsa

Difesa di fiducia dall'**Avv. Sandro Ruffa** del Foro di Vercelli – presente

I M P U T A T A

- a) artt. 99 co. 1°, 2° n. 2), C.P, 223, 216 comma 1 n°2 e 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 perché in qualità di titolare della ditta "ZZZ di XXX Yyy", già con sede in Galliate dichiarata fallita dal Tribunale di Novara con sentenza n.43/2011 del 30/06/11, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, teneva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita;
con le aggravanti di cui all'art. 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 di aver commesso più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 R.D. n.267/42;
Con la recidiva specifica.
in Novara il 30/06/11;
- b) artt. 99 co. 1°, 2° n.1) e 2) C.P, 224, 217 comma 1 n°4 e 219 co. 2 n°1 R.D. n.267/42, perché in qualità di titolare della ditta "ZZZ di XXX Yyy", già con sede in Galliate dichiarata fallita dal Tribunale di Novara con sentenza n.43/2011 del 30/06/11, aggravava il dissesto dell'impresa astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento in proprio, quando nel 2009 con la dichiarazione dei redditi anno 2008 si evidenzia una perdita di esercizio di € 49.718,00, dal marzo 2010 sono poi stati interrotti i pagamenti ai dipendenti ed il canone di locazione dell'immobile dove si svolgeva l'impresa. La scelta dell'imprenditore di non versare mai i contributi INPS ha aggravato il dissesto sia per l'incremento del debito che per sanzioni ed interessi;
con l'aggravante di cui all'art. 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 di avere commesso più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 R.D. n.267/42;
Con la recidiva specifica.
in Novara il 30/06/11;

Con l'intervento del **Pubblico Ministero** nella persona della **Dott. Nicola Serianni**

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

- IL PUBBLICO MINISTERO: “Chiede la condanna per tutti i reati contestati alla pena finale di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già operata la diminuzione di 1/3 per il rito”
- IL DIFENSORE: “Condanna al minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante”.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto pervenuto in cancelleria in data il 23.7.2013, il Pubblico Ministero richiedeva il rinvio a giudizio di XXX Yyy, formulando le imputazioni di cui in epigrafe. All'udienza preliminare del 29.1.2014 l'imputata personalmente chiedeva il giudizio abbreviato. Ammesso il rito, il processo veniva rinviato per la discussione all'odierna udienza, nella quale, all'esito della discussione, le parti concludevano come riportato in epigrafe. Veniva quindi emessa la presente sentenza con termine di giorni 45 per il deposito della motivazione.

Con sentenza n. 43/2011 emessa in data 23.6.2011, su ricorso dei dipendenti, il Tribunale di Novara ha dichiarato il fallimento di XXX Yyy, titolare della ditta individuale "Confezione ZZZ", avente ad oggetto l'attività artigianale di confezionamento di biancheria.

L'impresa risulta essere stata attiva fino al 31.7.2010, come da comunicazione di cessazione al Registro delle Imprese e – con decorrenza dal 12.08.2010 – è stata cancellata.

Nella relazione *ex art. 33 L.F.*, il curatore ha evidenziato che, tra le cause che hanno principalmente contribuito al dissesto, va individuata senz'altro la reiterata omissione, da parte della titolare, del pagamento degli oneri sociali a favore dei dipendenti. Tale condotta omissiva si è protratta fin dai primi anni d'attività: l'interessata ha spiegato al curatore che i contributi previdenziali non sono stati versati perché troppo incidenti rispetto all'ammontare dei ricavi. Alla data della dichiarazione di fallimento il debito previdenziale complessivo nei confronti dell'INPS ammontava ad oltre € 400.000,00, per capitale e sanzioni.

A tale pesante indebitamento si sarebbe sommato – negli anni 2008 e 2009 – il problema dell'uscita dal mercato locale del settore manifatturiero di primarie aziende produttrici, tra le principali committenti della ditta in questione, con

conseguenze pesanti sull'equilibrio economico e finanziario della ditta, priva della benché minima consistenza patrimoniale a garanzia del ceto creditorio. L'attività produttiva è comunque proseguita ancora per un po' per il subentro di nuovi committenti, ma la situazione finanziaria era ormai compromessa: gli stipendi sono stati pagati fino a marzo 2010; successivamente, a fronte dei ritardi, i dipendenti hanno interrotto l'attività produttiva; i licenziamenti sono stati formalizzati dal 31.07.2010.

Il curatore, al momento della stesura della relazione – e ancora in sede di escussione a s.i.t. in data 18.10.2012 – ha dichiarato di non disporre della documentazione contabile, in quanto non rinvenuta né presso la sede dell'impresa né altrove. A fronte delle richieste all'uopo inoltrate, la XXX avrebbe dichiarato al curatore di non essere in possesso della documentazione contabile e fiscale in quanto non più reperita in fase di liberazione dei locali.

Il servizio di elaborazione della contabilità era prestato dall'Associazione C.N.A. Servizi SRL di Novara, ma in mancanza di un minimo supporto documentale (documentazione bancaria, libro dei cespiti, fatture) le sole dichiarazioni fiscali non sarebbero state comunque sufficienti a ricostruire un'attendibile situazione patrimoniale alla data del fallimento né il movimento degli affari della fallita.

Dalla dichiarazione dei redditi anno 2008 è emersa una perdita d'esercizio di € 49.718,00: tale circostanza induce a ritenere che l'inizio della situazione di crisi si possa far risalire al 2008, mentre lo stato d'insolvenza si è compiutamente manifestato nel marzo 2010, quando si sono interrotti i pagamenti degli stipendi ai dipendenti e del canone di locazione dell'immobile.

Al riguardo il curatore ha anche precisato che il non aver presentato tempestivamente richiesta di fallimento in proprio ha generato un aggravio del dissesto sia per l'aumento del debito nei confronti dell'INPS sia per relativi interessi e sanzioni.

Alla luce degli elementi d'indagine così ricostruiti deve dunque ritenersi accertato anzitutto che il curatore non ha potuto disporre di una situazione patrimoniale e di una contabilità per la ricostruzione degli affari della fallita. Le modalità della gestione imprenditoriale dell'XXX, con specifico riguardo alla “scelta” operata *ab origine* di non pagare i debiti previdenziali vale ampiamente a confortare il giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo A), dovendosi entrambe le scelte omissive ricondursi ad un unico intento di irresponsabile gestione aziendale e di sottrazione dei ricavi alle garanzie dei creditori.

Quanto all'ulteriore contestazione, viene nuovamente in considerazione la scelta di non far fronte ai debiti previdenziali – con il conseguente progressivo incremento dell'esposizione debitoria, anche per interessi e sanzioni – a fronte di una situazione di dissesto che ha cominciato a delinearsi nel 2008, in relazione alla apprezzabile perdita di esercizio dichiarata nella denuncia dei redditi, per poi manifestarsi in tutta la sua irrimediabile gravità nel marzo 2010, quando l'impresa non è più stata in grado di far fronte ai pagamenti degli stipendi e del canone di locazione dei locali.

XXX Yyy va pertanto riconosciuta colpevole e condannata per i reati che le sono ascritti.

La recidiva specifica risulta correttamente contestata alla luce di quanto risulta dal certificato penale. Si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche – con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva e all'ulteriore aggravante contestata – per adeguare la pena al fatto e tenuto conto del comportamento processuale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della concreta entità del fatto e dell'epoca risalente dei precedenti, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa congrua la pena finale di anni due di reclusione (p.b. anni tre di

reclusione, ridotta di 1/3 per il rito). Segue, per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Segue, altresì, per legge l'applicazione delle pene accessorie previste dalla Legge fallimentare.

In ragione del carico di lavoro di questo Giudice, si giustifica il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 533, 535 c.p.p.;

Dichiara XXX YYY colpevole delle imputazioni a lei ascritte e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e operata la riduzione per il rito, la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara XXX YYY inabilitata all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

Fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 18 giugno 2014

Il Giudice

(Dott. Giulia Pravon)